



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

**ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO
IN SEDE CONSULTIVA**

37^a seduta: giovedì 20 novembre 2008

Presidenza del presidente GIULIANO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA**

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6
* SPADONI URBANI (PdL), relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2009 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1209) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 4 e 4-bis, limitatamente alle parti di competenza) e 1209, già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio.

È altresì ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

Vi ricordo che è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento.

In base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati presso la Commissione bilancio.

In questa Commissione possono essere presentati emendamenti sulle tabelle di bilancio o su parti di esse. Sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, gli emendamenti che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Cedo dunque la parola alla relatrice, senatrice Spadoni Urbani.

SPADONI URBANI, *relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria*. Le norme dell'articolato del presente disegno di legge finanziaria di più rilevante interesse per l'11^a Commissione appaiono costituite dai commi da 22 a 26 e da 36 a 38 dell'articolo 2.

Il primo gruppo di commi summenzionato reca alcune disposizioni contabili in materia previdenziale, mentre il secondo gruppo di commi, inserito dalla Camera, concerne gli ammortizzatori sociali.

In particolare, i commi da 22 a 24 determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'EN-PALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico).

Il comma 25, in conseguenza di recenti incrementi delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni relative ai lavoratori dipendenti ed autonomi, riduce i trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS per le prestazioni previdenziali. Una parte delle risorse derivanti dalla riduzione in esame resta peraltro oggetto di trasferimento dallo Stato all'INPS, ai sensi del successivo comma 26, ai fini dell'incremento del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Il comma 36 incrementa da 450 a 600 milioni di euro lo stanziamento previsto per la concessione, nel 2009 e in deroga alla normativa ordinaria, di ammortizzatori sociali.

Si ricorda che lo stanziamento di 450 milioni di euro è stabilito dall'articolo 27, comma 1, del disegno di legge governativo, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di lavoro pubblico e privato, processo del lavoro e previdenza sociale, attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 1167).

Si rileva che tale stanziamento di 450 milioni di euro, in base ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del disegno di legge suddetto, può essere impiegato, attuando deroghe alla normativa ordinaria, sia per la concessione sia per la proroga di ammortizzatori sociali; inoltre, si prevede, come condizione per beneficiare dei medesimi, che il lavoratore sottoscriva un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Nel comma 36 in esame, lo stanziamento complessivo di 600 milioni di euro viene posto, almeno letteralmente, con riguardo solo alle concessioni in deroga, e non anche alle proroghe in deroga, e non si fa riferimento alla condizione della sottoscrizione suddetta. Appare opportuna una più chiara definizione di tali profili.

I commi 37 e 38 concernono gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate.

In particolare, con talune norme specifiche, si prevede una parziale estensione a questi soggetti dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità. Proprio ieri sera il ministro Brunetta ventilava l'ipotesi di un allargamento degli ammortizzatori straordinari anche ad altre fattispecie atipiche,

come nel caso delle aziende con meno di 15 dipendenti o del fenomeno del precariato.

Le due tipologie di prestazione suddette possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e nel limite di 20 milioni di euro annui, ai lavoratori in esame, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi in sede governativa, i quali recepiscano intese stipulate in sede territoriale. Per il trattamento di integrazione salariale straordinaria si pone un unico limite massimo di durata pari a 24 mesi.

In maniera corrispondente, alle imprese del sistema aeroportuale è estesa, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione obbligatoria relativa alle due prestazioni in esame.

Si rileva che le norme di spesa e di copertura finanziaria di cui ai commi 37 e 38, ivi compresa l'estensione degli obblighi contributivi, sembrano avere carattere permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, mentre, per l'invio al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali delle intese in sede territoriale e per la stipulazione degli accordi in sede governativa, si pongono due termini temporali, rispettivamente 20 maggio 2009 e 15 giugno 2009, che limiterebbero l'applicazione degli istituti in esame al solo 2009.

Sempre in merito all'articolato del disegno di legge finanziaria, si segnala un principio inserito dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 4, in base al quale le maggiori disponibilità di finanza pubblica che eventualmente si verifichino nel 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013 devono essere destinate, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, rende permanenti alcune agevolazioni fiscali e contributive, già stabilite per gli anni precedenti il 2009 da disposizioni temporanee, in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Riguardo alle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, si ricorda che esse costituiscono due fondi per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Le tabelle in esame non recano nuovi accantonamenti per le materie di interesse della presente Commissione, tanto è vero che l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali iscritto nella Tabella A è già destinato, come specifica la relazione illustrativa del disegno di legge originario, alla copertura di disegni di legge governativi *in itinere*.

La Tabella C – che concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria – conferma sostanzialmente gli importi già previsti a legislazione vigente per le voci di interesse della presente Commissione.

Inoltre, le Tabelle D, E ed F non recano variazioni per lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rispetto alla legislazione vigente.

Riguardo al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, esso appare complessivamente rispecchiare il livello tendenziale della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si ricorda che tali valori non comprendono la riduzione lineare, concernente tutti i Dicasteri, di cui all'articolo 4 e all'elenco 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in fase di conversione alle Camere; tale riduzione (da cui sono escluse alcune tipologie di spesa) è apportata per fornire la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 180, inerenti alle assunzioni di personale da parte delle università statali.

Dal momento che i disegni di legge in oggetto confermano ed integrano le misure di riforma in materia di lavoro e di previdenza già disposte dai disegni di legge governativi all'esame delle Camere, e in particolare dal citato Atto Senato n. 1167, si esprime sin d'ora un giudizio favorevole sulla manovra di finanza pubblica per il 2009.

A commento conclusivo si rileva che siamo di fronte ad una manovra che ha lo scopo di incrementare la disponibilità nei confronti di quei settori del lavoro che non godevano di coperture sociali.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice per l'ampia e puntuale illustrazione della manovra di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle tabelle 4 e 4-bis e ordini del giorno per martedì 25 novembre, alle ore 16.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

